



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

**COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 17 DICEMBRE 2008**

### MESSAGGIO AUGURALE

In occasione delle prossime Festività, questa Delegazione porge a tutte le componenti della F.I.G.C., i più sinceri auguri di:

**BUON NATALE E PROSPERO ANNO NUOVO**

Alle Società, ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Tecnici ed a tutti i calciatori, i più fervidi auguri.

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### 1.1) COMUNICATO UFFICIALE N 74/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 74/A della F.I.G.C., riguardante la riformulazione dell'art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 19, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

##### COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

-Visto l'art. 16 comma 3 dello Statuto federale, che vieta il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti;

- attesa la necessità di adeguare il disposto dell'art, 36, comma7, delle NOIF alla suddetta norma statutaria;

- considerata l'esigenza, in ragione del superiore interesse dell'ordinamento Federale, di ribadire la perdurante vigenza del principio della perpetuatio iurisdictionis, a mente del quale i soggetti appartenenti all'ordinamento federale restano sottoposti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione ove l'illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento;

- ravvisata altresì l'esigenza, alla luce delle incertezze applicative insorte al riguardo, di fornire una interpretazione autentica dell'art. 19, comma 1, del CGS, che risulti coordinata con la previsione dell'art. 16 comma 1 dello statuto e 36, comma 7 delle NOIF;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

## delibera

1. l'art. 36, comma 7 delle NOIF, in conformità al precetto statutario di cui all'art. 16, comma 3, è così riformulato: *“E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancata rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”*.
2. l'art. 19, comma 1, del CGS, in via di interpretazione autentica, è così riformulato: *“Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:*

*a) ammonizione;*

*b) ammonizione con diffida;*

*c) ammenda;*

*d) ammenda con diffida;*

*e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;*

*f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;*

*g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;*

*h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.*

### PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

### 1.2) COMUNICATO UFFICIALE N 75/A DELLA F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C., riguardante il visto di conformità concesso dal Consiglio Federale al nuovo Regolamento Elettorale della L.N.D.

### 1.3) CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 25 del 28 novembre 2008 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig.ra Maria De Meo, Sig. Rosario Ferlito e Sig. Giovanni Mattioli.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 27 novembre 2008, nei confronti del Sig. **Giovanni Mattioli**, nato ad Ancona l'08/04/1978. Con detta decisione è stata inflitta al **Mattioli** la sanzione della inibizione per mesi 18 a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 27 novembre 2008, nei confronti del Sig. **Rosario Ferlito**, nato a Brescia il 26/06/1981. Con detta decisione è stata inflitta al **Ferlito** la sanzione della inibizione per giorni 15 a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 27 novembre 2008, nei confronti del Sig.a **Maria De Meo**, nata il 03/03/1972. Con detta decisione è stata inflitta alla **De Meo** la sanzione della inibizione per anni due a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a

frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **2.1) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (presidente) dall'avv. Andrea Bonato Fabris e dal dott. Alessandro Benzoni (componenti effettivi), dall'avv. Severino Lodolo e dal rag. Mario Delich (componenti supplenti), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 20.11.2008 ha assunto le seguenti decisioni:

#### **Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di CARNELUTTI Mirco, presidente della ASD "IL CASTELLO DI GEMONA", della ASD "IL CASTELLO DI GEMONA", di LONDERO Gianni e GALLAI Cristiano, entrambi calciatori**

**Il deferimento.** Con raccomandata 01.07.08, ai sensi dell'Art. 32/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. **a)** il sig. Mirco CARNELUTTI, nella sua qualità di Presidente della ASD "IL CASTELLO DI GEMONA", per rispondere della "violazione degli articoli 1 commi 1 e 5 e 3 comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, per aver posto in essere una condotta antisportiva nei confronti della ASD STALIS di cui prima era Dirigente, invitando diversi calciatori di tale società a produrre lettera di svincolo, preparata dallo stesso, a favore della nuova società IL CASTELLO, da lui stesso presieduta, accompagnando tale comportamento con indebite pressioni nei confronti dei calciatori stessi. In particolare promettendo al Gallai di "effettuare lavori di manutenzione gratuitamente alla discoteca di proprietà dello stesso Gallai" e rammentando al Patat "il rapporto di lavoro consolidato nel tempo con lo stesso Carnelutti (che era cliente della ditta informatica del Sig. Patat)". **b)** La società ASD "IL CASTELLO DI GEMONA" ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., "per responsabilità diretta in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Presidente". **c)** il Sig. Cristiano GALLAI, calciatore, attualmente tesserato con la ASD "Val del Lago", e **d)** il Sig. Gianni LONDERO calciatore, attualmente tesserato con la ASD "Val del Lago", entrambi per rispondere della "violazione degli articoli 1 commi 1 e 5 e 3 comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, per aver apposto il Sig. Gallai la firma del Sig. Londero sulla richiesta di svincolo di quest'ultimo, nell'ufficio e alla presenza del Sig. Carnelutti.

**Il dibattimento.** Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 20.11.2008, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.-

All'udienza del 20.11.2008, dinnanzi all'instestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito Sig. Mirco CARNELUTTI per sé ed in rappresentanza della Società da lui presieduta A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, assistito dall'avv. Giuseppe Tiso e il Sig. Gianni LONDERO.- Acquisiti preliminarmente, nulla ostando la Procura Federale, i documenti prodotti in copia in udienza dalla difesa del Carnelutti e dato luogo alla discussione, le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

**Le conclusioni.** Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Mirco CARNELUTTI: inibizione per mesi 12 (dodici);

Quanto all'A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA: € 1.000,00 (mille) di ammenda;

Quanto al sig. Cristiano GALLAI: squalifica per mesi 3 (tre) ed € 500,00 (cinquecento) di ammenda;

Quanto al sig. Gianni LONDERO: squalifica per mesi 3 (tre) ed € 500,00 (cinquecento) di ammenda.

Il sig. CARNELUTTI, affermando l'assoluta mancanza di responsabilità, ha chiesto pronunciarsi il proscioglimento da ogni addebito disciplinare per sé e per la Società;

Il sig. Gianni LONDERO ha concluso rimettendosi alla decisione della C.D.T. facendo comunque notare la buona fede e il fatto che non servisse alcuna richiesta di svincolo da parte sua essendo già svincolato a partire dalla stagione 2002/2003 e rilevando comunque l'eccessività delle sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale. Lo stesso conclude chiedendo il proscioglimento.

**La motivazione.** Il deferimento risulta fondato.

Per quanto concerne la posizione del Carnelutti, l'attività istruttoria condotta dalla Procura federale ha dimostrato la responsabilità dello stesso nella condotta antisportiva. Inconfutate rimangono infatti tutte le circostanze evidenziate dalla Procura federale in ordine alla predisposizione e invio a sua cura e

spese delle richieste di svincolo di un cospicuo numero di tesserati dello STALIS, temporalmente inquadrate nel momento in cui egli stesso stava uscendo dalla medesima società STALIS per costituire la nuova società IL CASTELLO DI GEMONA. Altrettanto provate, nonostante l'abile difesa abbia cercato di mettere in dubbio i fatti, appaiono le pressioni esercitate dallo stesso nei confronti alcuni calciatori al fine di farli tesserare, dopo lo svincolo, con la società di cui era appena diventato presidente. Non traggano in inganno le documentazioni prodotte dalla difesa, tese in realtà a dimostrare la mancanza di "favori" nei confronti del calciatore Gallai per l'esistenza di fatture emesse nei confronti dello stesso in ordine alla sua attività imprenditoriale. A queste infatti si contrappongono non solo il rilievo che le fatturazioni prodotte riguardano prestazioni passate, e non future, ma anche la testimonianza del diretto interessato il quale confermava alla Procura federale le indebite pressioni ricevute nei suoi confronti. Inoltre, la C.D.T. ritiene che, anche se i rapporti professionali tra i deferiti non siano venuti meno (prova che comunque non è stata portata compiutamente), comunque sussisterebbe la non velata minaccia legata al fatto contestato. Di conseguenza va affermata la responsabilità del Carnelutti per le attività accertate a suo carico, contrarie ai principi deontologici che illuminano già dal suo art. 1 il Codice di Giustizia Sportiva.

Alla affermata responsabilità di Mirco CARNELUTTI per i fatti a lui ascritti, correttamente inquadrati nella violazione dell'ampio principio di lealtà, probità e correttezza sportiva prescritto dall'art. 1 del C.G.S., giuridicamente consegue, secondo quanto stabilito dall'art. 4 c. 1 e 2 del C.G.S., la responsabilità diretta delle Società per quanto compiuto da chi la rappresenta.

Per quanto concerne la posizione dei tesserati Gallai e Londero, sono gli stessi calciatori ad aver ammesso la loro responsabilità. Il Sig. Londero sottolinea in ogni caso la sua buona fede, dal momento in cui lo stesso non necessitava di alcuna richiesta di svincolo, in quanto già svincolato a partire dalla stagione 2002/2003. Se è vero che la firma apposta dal Gallai sulla richiesta di svincolo del Londero può così apparire inutile, e se è provato che il Gallai era stato autorizzato dal Londero medesimo ad apporre la firma in sua vece (per sua stessa ammissione), è anche vero che il fatto rimane comunque censurabile perché contrario ai canoni di correttezza, probità e lealtà. Restano così affermate le responsabilità dei due calciatori per le attività accertate a loro carico, anche se la violazione non ha avuto, né poteva avere, alcun concreto rilievo.

Per quanto attiene all'entità delle sanzioni, ritiene la C.D.T., nel modulare le stesse, di dover osservare che per ferma giurisprudenza di questa C.D.T. (v. da ultimo C.U. n° 73 dd 12.06.2008), così interpretando l'art. 19 c. 5 e 6 del C.G.S., non è applicabile una sanzione pecuniaria ai tesserati appartenenti alla sfera dilettantistica, come richiesto dalla Procura Federale, se non ove espressamente previsto dalla norma federale. Perciò non è accoglibile la richiesta in tale senso della Procura Federale. Tale interpretazione risponde evidentemente alle esigenze di tutela dell'aspetto dilettantistico.

#### **P.Q.M.**

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

ritenuta la responsabilità di Mirco CARNELUTTI, Presidente della A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, per i fatti a lui ascritti, gli infligge l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a tutto il 31 agosto 2009;

ritenuta la responsabilità diretta dell'A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA, ai sensi dell'art. 4 c.1° e 2° del C.G.S., in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, le infligge l'ammenda di € 500,00- (cinquecento)

ritenuta la responsabilità di Cristiano GALLAI, calciatore, attualmente tesserato con la ASD "Val del Lago", per i fatti a lui ascritti, gli infligge la sanzione dell'ammonizione;

ritenuta la responsabilità di Gianni LONDERO calciatore, attualmente tesserato con la ASD "Val del Lago", per i fatti a lui ascritti, gli infligge la sanzione dell'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale e alle parti, a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

## **2.2) SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO**

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 108 delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data di nascita</b>		<b>Società</b>
3586312	CAPPELLARO Matteo	12.06.1985	S.S.	Pontebbana
4437208	COIDESSA Roberto	29.06.1989	A.S.D	Folgore

4480333	MARTINA Cristian	07.05.1989	S.S.	Pontebbana
4750038	SERAFINI Stefano	01.09.1989	A.S.D.	Il Castello Di Gemona
4451924	TRAVANI TOMAT Piero	22.08.1992	A.S.D.	Real I.C.

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società	
3165875	BAREI Alessandro	18.02.1966	A.S.D.	Stalis Calcio
3282444	BIANCHI Emanuele	10.01.1983	A.S.D.	Trasaghis
3464931	CESCUTTI Enrico	31.03.1983	A.S.D.	Folgore
3334174	CORADAZZI Igor	19.01.1983	A.S.D.	La Delizia
3282451	COZZO Simone	06.12.1982	A.S.D.	Val Resia
3170792	DARIO Francesco	04.02.1982	A.S.D.	La Delizia
1665508	DELFABBRO Matteo	29.12.1967	A.S.D.	Ardita
3326276	DELUCA Marco	28.11.1982	U.S.	Malborghetto
3170794	DEREANIS Damiano	28.07.1982	A.S.	Arta Terme
3259237	DEREANIS Stefano	13.12.1982	S.S.D.	Velox Paularo
3460124	DIPIAZZA Simone	10.12.1982	A.S.D.	Ovarese
3286793	FALESCHINI Alessandro	16.08.1982	A.S.D.	Mogese
2230205	FIOR Mario	03.02.1972	A.S.D.	Verzegnis
3753450	FRANCO Federico	28.05.1983	A.S.	Arta Terme
3367353	LESTUZZI Christian	20.08.1982	A.S.	Cavazzo
3379416	LUPIERI Landi	08.12.1982	POL	Rapid 2
4914095	MANTOESSI Luigino	16.05.1974	A.C.	Val Del Lago
5641609	MARTIN Stefano	31.01.1960	A.S.D.	Stalis Calcio
1908666	MASCIA Gianluca	17.04.1968	U.S.	Malborghetto
3933819	MASOLI Sebastian	15.05.1982	A.S.D.	Lauco
3262995	MAZZILIS Paolo	02.12.1980	A.S.D.	Comeglians
3464932	MAZZOLINI Lorenzo	02.04.1983	A.S.D.	Folgore
5152588	MENIS Davide	11.08.1982	A.S.D.	Illegiana
5153000	PETOZZI Giacomo	02.10.1949	A.S.	Nuova Tarvisio
3282449	PIZZATO Fabio	27.04.1982	A.S.D.	Trasaghis
3174548	POLONIA Marco	05.09.1982	POL.	Rapid 2
5375490	PRINCI Luciano	19.07.1964	U.S.	Malborghetto
2116403	QUAGLIA Massimo	01.01.1970	A.S.D.	La Delizia
3457036	RUPIL Giancarlo	18.11.1965	A.S.D.	Ovarese
3078059	SCARSINI Costantino	01.10.1978	A.S.D.	Illegiana
3048409	SIBILLA Cristian	03.02.1978	A.S.D.	Trasaghis
3465018	STEFFAN Mauro	06.11.1982	U.S.D.	Ampezzo
3750451	STUA Andrea	09.09.1969	A.S.D.	Rigolato
3559971	TOLAZZI Enrico	14.08.1981	U.S.	Amaro
3748926	VENCHIARUTTI Claudio	12.07.1966	A.S.	Cavazzo
3372031	VERONA Alan	11.11.1982	A.S.D.	Villa
3658931	ZINGARO Paolo	16.03.1983	A.S.D.	Bordano

## ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 1. TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CAT. ALLIEVI

#### 1.1) RISULTATI

##### Gare del 27/11/2008 (1^ giornata)

UDINE	- TRIESTE	0 - 1
CERVIGNANO DEL FRIULI	- PORDENONE	1 - 7
GORIZIA	- <b>TOLMEZZO</b>	4 - 3

##### Gare del 30/11/2008 (2^ Giornata)

TRIESTE	- GORIZIA	6 - 0
PORDENONE	- <b>TOLMEZZO</b>	5 - 0
UDINE	- CERVIGNANO DEL FRIULI	2 - 2 (7 - 8 d.c.r.)

### Gare del 04/12/2008 (3^ giornata)

GORIZIA	- UDINE	3 - 6
<b>TOLMEZZO</b>	- CERVIGNANO DEL FRIULI	1 - 6
TRIESTE	- PORDENONE	4 - 1

## 2. TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CAT. GIOVANISSIMI

### 2.1) RISULTATI

#### Gare del 27/11/2008 (1^ giornata)

UDINE	- TRIESTE	4 - 0
CERVIGNANO DEL FRIULI	- PORDENONE	1 - 1 (5 - 4 d.c.r.)
GORIZIA	- <b>TOLMEZZO</b>	7 - 0

#### Gare del 30/11/2008 (2^ Giornata)

TRIESTE	- GORIZIA	4 - 1
PORDENONE	- <b>TOLMEZZO</b>	5 - 1
UDINE	- CERVIGNANO DEL FRIULI	3 - 0

#### Gare del 04/12/2008 (3^ giornata)

GORIZIA	- UDINE	0 - 8
<b>TOLMEZZO</b>	- CERVIGNANO DEL FRIULI	0 - 1
TRIESTE	- PORDENONE	1 - 2

## 3. RINGRAZIAMENTO

A conclusione delle gare del Torneo, un sentito e caloroso ringraziamento ai selezionatori: sigg. Ivan Veritti, Daniele Goi, Zanier Marino, ai medici dr. Enzo Sabattini, dr. Mauro Cacitti ed ai giocatori che si sono comportati in modo esemplare per impegno e costanza, assieme ai loro genitori.

Un ringraziamento anche a quelle società che hanno collaborato ponendo a disposizione della Delegazione e dei selezionatori i propri giocatori. Alle Società: A.S.D. Tolmezzo, A.S.D. Prog&t, A.S.D. Amaro, A.S.D. Arta Terme, A.S.D. Campagnola, A.S.D. Cavazzo, A.S.D. Mobilieri, A.S.D. Moggese, A.S.D. Villa, vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la preziosa collaborazione per la concessione dei campi sportivi

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 dicembre 2008.

Il Segretario  
- Francesco Sciusco -

Il Delegato  
- Emidio Zanier -